

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ACCORDO STRATEGICO

TRA


AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL con sede in Abbiategrasso (MI) Via C. Cattaneo n. 45, partita IVA 13476050151, in persona del Presidente p.t., dott.ssa Lorena Ponti, nel seguito denominata brevemente "ALD"

E

NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL, con sede in Rho (MI), Viale A. De Gasperi n. 113/115, partita IVA 03757660968, in persona di Giuseppe Pirola, nel seguito denominata brevemente "NED"

Premesso che

- a) in attuazione di quanto disposto dall'art. 46 bis, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, il MISE, con decreto del 19.1.2011 (c.d. 1° decreto ambiti), ha determinato in numero di 177 gli ATEM per lo svolgimento delle future gare e, con successivo decreto del 18.10.2011 (c.d. 2° decreto ambiti), ha poi provveduto alla perimetrazione degli ATEM stessi, individuando per ciascuno dei 177 ambiti i singoli Comuni in essi rientranti;
- b) con il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i., è stato adottato il *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222"* (di seguito anche solo "Decreto Criteri");
- c) è stata avviata la procedura di gara relativa all'Ambito "Milano 3", il cui termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato al 31 dicembre 2020;
- d) a norma dell'art. 10, comma 7, del Decreto Criteri, gli operatori possono partecipare alle gare d'ambito in "raggruppamento temporaneo di impresa" (RTI) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e) a norma dell'art. 10, comma 8, del Decreto Criteri, *"I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire entro un mese dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di società di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. [...]"*;
- f) i Consigli Comunali dei comuni di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate Milanese e le assemblee delle società Amga Legnano, ASM Magenta e Amaga di Abbiategrasso, hanno conferito mandato a ALD e NED per la ricerca di partner industriale, pubblico o privato, per



la partecipazione in RTI alle gare degli ambiti Milano 2 e Milano 3; successivamente, per quanto riguarda ALD, il socio AMAGA Abbiategrasso, nell'ambito della procedura di selezione del partner, ha incaricato ALD per la procedura di alienazione delle sue quote sino alla cessione totale della partecipazione;

- g) sulla base dei mandati di cui al punto f), ALD, società a capitale interamente pubblico partecipata da Amga Legnano, ASM Magenta e Amaga Abbiategrasso – le dette tre società (Holding) sono interamente a partecipazione comunale – e NED, società a capitale interamente pubblico partecipata dai Comuni di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate, disponendo del loro insieme di competenze, risorse e requisiti minimi previsti dall'articolo 8 del suddetto DM 226, per assumere il ruolo di concessionario, alla luce della ingente capacità finanziaria necessaria, in caso di aggiudicazione, a rimborsare i gestori uscenti per il riscatto degli impianti di loro proprietà, intendono formalizzare il presente Accordo Strategico finalizzato a:
- individuare il /i partner/s per la partecipazione in RTI alle gare d'ambito di Milano 2 e Milano 3 e lo/gli acquirente/i delle quote oggetto di cessione, tramite manifestazione pubblica di interesse anche unitaria, nella quale ALD definirà in autonomia, assieme ad AMAGA, sentiti AMGA e ASM, i patti e le condizioni dell'alienazione delle quote; resta inteso che le condizioni inerenti all'alienazione delle quote di ALD di proprietà di AMAGA Abbiategrasso verranno definite e decise esclusivamente dall'alienante stessa;
 - riportare ai propri soci le risultanze della suddetta selezione e ottenere formale autorizzazione a procedere;
 - costituire i conseguenti RTI per partecipare alle due predette procedure di gara;
 - predisporre le offerte, i progetti di gara ed i relativi piani industriali;
 - costituire, in caso d'aggiudicazione un "soggetto giuridico unitario" (cd Società di Progetto), rispettivamente, per l'Atem 2 e per l'Atem 3, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto art. 10, comma 8, del Decreto Criteri;
- h) gli esiti della/e procedura/e di cui alla precedente lettera g) verranno riportati ai soci di ALD e di NED, per quanto di rispettiva competenza, anche per acquisire, in caso di esito positivo della/e procedura, l'autorizzazione a proseguire nelle attività conseguenti, anche con riferimento a quanto di seguito previsto ai punti 5.3. e 5.4;
- i) ALD e NED, pertanto, con il presente Accordo Strategico intendono disciplinare nei loro punti essenziali i diritti e le obbligazioni di ciascuna di esse nei confronti dell'altra in relazione all'iniziativa che si intende prendere congiuntamente; impegnandosi sin da ora, in caso di aggiudicazione, a recepire il contenuto di questo Accordo Strategico (ed in particolare quanto previsto al successivo articolo 5.3. e 5.4) nei patti parasociali che saranno stipulati all'atto della costituzione della Società di Progetto nonché (ove consentito dalla legge) nello statuto della Società di Progetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue



ARTICOLO 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto e le parti come sopra costituite le ratificano.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO STRATEGICO

2.1 L'oggetto dell'accordo è costituito dall'esecuzione delle attività riportate ai punti f) e g) delle premesse e sarà attuato sotto la guida di un Comitato di coordinamento, composto da sei membri, tre indicati da NED e tre indicati da ALD, che deciderà all'unanimità, con la presenza di almeno 4 membri, individuando, per le sole attività amministrative inerenti alla Manifestazione di interesse, un Referente del Procedimento, che agirà nei limiti della delega conferita, di volta in volta, dal Comitato.

Dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Strategico, le parti si impegnano a perseguire le attività riportate al punto g) delle premesse in modo congiunto ed esclusivamente nell'ambito e secondo le previsioni tutte del presente Accordo Strategico.

2.2. A tal fine ciascuna delle parti dichiara espressamente di conoscere perfettamente le condizioni contrattuali, di possedere le quote dei requisiti minimi richiesti dal DM 226/2011 come da prospetto allegato "A", di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa e/o dal bando di gara, né in situazione di controllo o collegamento tra loro stesse, né con altre imprese concorrenti, dovendo, in caso contrario, rispondere nei confronti dell'altra parte di tutti i danni derivanti da una eventuale esclusione della gara.

2.3. Le parti procederanno alla ricerca del partner industriale e alla cessione di quote di cui ai punti f) e g) delle premesse nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, e proporzionalità.


ARTICOLO 3 – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI DELLA CONCESSIONE

3.1 Eventuali richieste dell'Ente appaltante in sede di gara e/o aggiudicazione, ovvero nel corso della concessione che comportassero modifica dell'offerta, sia nei contenuti che nella parte economica, dovranno venire esaminate ed approvate congiuntamente dalle parti.

ARTICOLO 4 – NATURA DEL PRESENTE ACCORDO STRATEGICO

4.1. Nell'ambito del presente Accordo Strategico, ciascuna parte agisce nel proprio esclusivo interesse e manterrà la propria individualità ed autonomia fino all'eventuale costituzione di una società di progetto a norma dell'art. 10, comma 8, del Decreto Criteri.

4.2. Allo stato attuale, si conviene inoltre che le parti proseguiranno in modo indipendente la gestione delle vigenti concessioni fino a naturale scadenza e/o comunque fino alla cessazione effettiva del servizio in esito alla gara d'ambito, ferma restando la possibilità di valutare in futuro possibili forme di aggregazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'AS' followed by a long horizontal stroke.

4.3. Con il presente Accordo Strategico le parti perseguono lo scopo di coordinare l'azione di esse nella presentazione dell'offerta delle gare ATEM e nell'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione, senza con ciò dar luogo ad una organizzazione imprenditoriale comune salvo quanto previsto al comma 1.

ARTICOLO 5 – SUDDIVISIONE DELLE QUOTE.

5.1. La definizione delle rispettive quote di partecipazione alla presente alleanza strategica preliminare (ALD e NED) e per la futura partecipazione alla gara d'ambito, è determinata secondo il seguente criterio:

- Quota ALD: somma dei parametri (a + b + c) di ALD
- Quota NED: somma dei parametri (a + b + c) di NED,
dove:
 - a) = 45% dell'incidenza percentuale del valore totale degli asset posseduti da ognuna delle parti sul valore totale degli asset di entrambi le parti, valutata secondo la metodologia specificata delle "Linee guida su criteri e modalità applicative per la per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del Ministero dello Sviluppo Economico (DM 22.5.2014);
 - b) = 29% dell'incidenza percentuale dell'ultimo valore RAB di ognuna delle parti sul valore totale della RAB di entrambe le parti, pubblicato da AEEGSI relative alle concessioni in capo alla società;
 - c) = 26% del margine operativo lordo, esclusi i canoni di concessione.

Le quote risultanti dall'applicazione del criterio sopra indicato, riportate nell'allegato "B" al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17.10.2016 che si intende qui integralmente richiamato, serviranno per la ripartizione di eventuali costi esterni, sostenuti dalle parti in relazione all'esecuzione del presente Accordo Strategico per la ricerca del partner industriale per la partecipazione in RTI alle gare degli ambiti Milano 2 e Milano 3, approvati concordemente e preventivamente per iscritto dalle parti e corrisponderanno alle future quote del RTI. Resta inteso che gli eventuali costi interni o esterni relativi alla cessione delle quote saranno a carico esclusivamente dall'alienante.

5.2. In caso di aggiudicazione, le quote della/delle società di progetto saranno determinate: (i) con riferimento al criterio di cui alla precedente lettera a) in base al valore che verrà effettivamente riconosciuto idoneo a fini tariffari da parte della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e/o comunque in sede di gara d'ambito; (ii) con riferimento al criterio di cui alla precedente lettera b) in base all'ultimo valore disponibile pubblicato dall'Arera; con riferimento al criterio di cui alla precedente lettera c) in base al valore del triennio anteriore alla data di costituzione della società di progetto.

5.3. Fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti a NED e ad ALD nelle Società di Progetto (S.r.l.) saranno attribuiti alle parti secondo il principio della proporzionalità in rapporto alle quote di partecipazione, le parti convengono sin d'ora che, indipendentemente dalle suddette quote, a NED ed a ALD spetteranno nel RTI e nella Società di Progetto, in misura eguale, i diritti riguardanti l'amministrazione della società (*governance* paritaria). Tale principio dovrà essere riportato (ove



consentito dalla legge) negli statuti della/e Società di Progetto nonché nei patti parasociali che verranno sottoscritti all'atto di costituzione della/e Società di Progetto.

5.4. Le Parti, sempre all'atto di costituzione della Società di Progetto, sottoscriveranno altresì un patto parasociale avente ad oggetto l'impegno reciproco di preventiva consultazione finalizzato (anche ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., con riferimento agli amministratori di rispettiva espressione) a consultarsi reciprocamente ed a concordare le modalità ed i termini dell'esercizio dei diritti di voto prima di ogni assemblea o decisione dei soci della Società di Progetto e/o consiglio di amministrazione allo scopo di individuare una posizione comune e unitaria in relazione alle deliberazioni da adottare nelle predette riunioni.

ARTICOLO 6 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

6.1 Il presente Accordo Strategico è fin da ora, ad ogni effetto, efficace e vincolante per le parti e avrà durata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga concordata tra le Parti.

6.2. In caso di aggiudicazione al raggruppamento temporaneo costituito tra le parti del presente Accordo Strategico, unitamente ad altri partner, lo stesso cesserà i suoi effetti e sarà sostituito dai patti parasociali.


6.3. L'Accordo Strategico potrà cessare, anche prima del termine di cui al comma 1, qualora non pervenga alcuna manifestazione d'interesse per la selezione del partner oppure qualora la procedura per la selezione del partner non si concluda positivamente o qualora avvenga l'aggiudicazione della/e gara/e d'ambito di cui alla lettera f) delle premesse in favore di altro concorrente, oppure in caso di perdurante situazione di stallo decisionale del Comitato. In ogni caso, la cessazione degli effetti dell'Accordo Strategico potrà essere dichiarata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra e dovrà essere sottoposta ai soci per gli atti di propria competenza.

ARTICOLO 7 - SCAMBIO INFORMAZIONI FRA LE PARTI

7.1 Le parti riconoscono che al fine di sottoscrivere il presente Accordo Strategico, nonché per darvi esecuzione, si sono scambiate e si scambieranno Informazioni Riservate, con riferimento alle quali assumono reciprocamente gli impegni di riservatezza di seguito specificati.

7.2 Ai fini del presente Articolo 7, per:

(i) "Informazioni Riservate" si intendono le informazioni di qualsivoglia natura, in forma scritta od orale o su qualsiasi diverso supporto, riguardanti o comunque inerenti il presente accordo, ciascuna parte e/ o le società del gruppo di ciascuna parte, fornite dalla parte fornitrice alla parte ricevente ed eventualmente da loro amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, o comunque in altro modo acquisite dalla parte ricevente nell'ambito del o comunque in relazione al presente accordo, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: informazioni e dati di natura tecnica, economico-finanziaria, patrimoniale, societaria, commerciale o di altra natura, documenti, contratti, atti sociali, registri e libri contabili, rendiconti finanziari e altro analogo materiale, nonché studi, stime, previsioni, elaborazioni, pareri, rapporti, analisi, commenti, anche se realizzati



o fatti realizzare dalla parte ricevente sulla base delle informazioni fornite o acquisite dalla parte ricevente, ivi inclusi gli atti relativi all'accordo, nonché l'esistenza stessa dell'accordo;

(ii) "Soggetti Collegati" si intendono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la parte ricevente o che sono da questa controllati, assumendo la nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché gli amministratori, i dipendenti, i finanziatori e i consulenti della parte ricevente o di soggetti che controllano la parte ricevente o che sono da questa controllati.

7.3 Ciascuna parte, anche per i Soggetti Collegati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, riconosce che le Informazioni Riservate ricevute dall'altra parte sono di carattere strettamente confidenziale e riservato e si impegna quindi ad utilizzare esclusivamente ai fini di cui al presente accordo e per dare esecuzione al presente accordo, e a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Riservate a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della parte fornitrice e salvo quanto di seguito previsto, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure necessarie ed opportune.

7.4 Le Informazioni Riservate potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della parte fornitrice, essere comunicate, da parte della parte ricevente, esclusivamente ai Soggetti Collegati.

7.5 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno a Informazioni Riservate:

(i) che ciascuna parte dimostri essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o esserlo divenute successivamente per cause diverse dalla violazione dei presenti impegni o di altri impegni ed obblighi di riservatezza nei confronti della altra parte e/ o di una o più società del suo Gruppo;

(ii) che siano sviluppate in maniera indipendente da ciascuna parte, senza basarsi o fare riferimento alle Informazioni Riservate;

(iii) la cui rivelazione sia richiesta per legge, regolamento o provvedimento di autorità; in tal caso, ciascuna parte sarà tenuta a darne immediata informazione all'altra parte e a consultarsi con quest'ultima per concordare tempi e contenuti di tale rivelazione; inoltre, la rivelazione dovrà essere contenuta nel minimo richiesto dalla normativa applicabile affinché si possa essere ritenuti adempienti alla medesima.

7.6 Nessuna responsabilità, impegno e obbligo e nessuna garanzia, espressamente o implicitamente, ad alcun titolo, viene e verrà assunta o riconosciuta a qualsiasi titolo dalle parti circa la veridicità, accuratezza, completezza e aggiornamento di tali Informazioni Riservate e l'uso che le parti e/ o i loro Soggetti Collegati facciano delle Informazioni Riservate ai fini ammessi dai presenti impegni, con espresso esonero reciproco da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inesattezze od omissioni contenute nelle Informazioni.

7.7 Tutte le Informazioni Riservate scambiate tra le parti resteranno di proprietà della parte da cui provengono e dovranno essere restituite a quest'ultima entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta e le relative eventuali copie distrutte dall'altra parte, salvo il diritto di ciascuna parte di ritenere le copie necessarie al fine dell'adempimento di obblighi di legge e/ o richieste dalle procedure aziendali applicabili.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

7.8 In deroga a quanto previsto dall'Articolo 6, gli impegni previsti dal presente Articolo 7 avranno validità sino alla data in cui le parti avranno stipulato ulteriori accordi tra esse che contengano disposizioni in merito alla riservatezza delle Informazioni Riservate. In assenza di tali accordi (ovvero in caso di recesso e/ o risoluzione del presente accordo), gli impegni di cui al presente Articolo 7 saranno validi per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

ARTICOLO 8 – NEGOZIAZIONE

8.1 Il presente Accordo Strategico ed i suoi singoli articoli sono stati oggetto di specifico esame, trattazione e negoziazione tra le parti.

8.2 Non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c., avendo le parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni rispettivamente ed in piena libertà valutati ed assunti.

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

9.1 Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti, relativamente alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione dell'Accordo, le Parti si obbligano, in via preliminare rispetto all'esercizio dell'azione in via ordinaria, ad esperire il tentativo di Conciliazione previsto dal D.Lgs. 28 del 4.3.2010 e s.m.i.. Le Parti si obbligano a promuovere detto tentativo avanti ad un Organismo a ciò autorizzato, avente sede esclusivamente nella Provincia di Milano. La decisione dell'Organismo dovrà essere resa entro 60 giorni dalla prima udienza. In caso di mancato raggiungimento di accordo amichevole tra le parti ad esito della mediazione, ciascuna di esse avrà diritto di adire il Foro di Milano che avrà competenza esclusiva in ordine alla controversia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

22 ottobre 2020

Aemme Linea Distribuzione S.r.l.

Il Presidente

Dott.ssa Lorena Ponti



NED Reti Distribuzione gas S.r.l.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Pirolo



Allegati:

- Allegato A "Requisiti per partecipazione gare d'ambito"

